



<b>Domicilio fiscale di soggiornanti settimanali / pendolari / frontalieri quali lavoratori dipendenti</b>	<b>Cost. cant. 95 III</b> <b>LIG 6 segg.</b> , 1b, 70, 98, 105a <b>LIFD 3 segg.</b> , 90 <b>LAID 3 segg.</b> , 1 II, 68
--	--

## Indice

<b>1. Obiettivo .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Partner registrati: principio .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Domicilio fiscale e soggiorno .....</b>	<b>2</b>
3.1 Aspetti fondamentali .....	2
3.2 Domicilio fiscale ⇔ domicilio civile.....	3
3.3 Domicilio alternato .....	3
3.4 Domicili separati di coniugi.....	4
3.5 Trasferimento del domicilio fiscale .....	5
<b>4. Domicili fiscali secondari.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Soggiornante settimanale intercantonale .....</b>	<b>7</b>
5.1 Lavoratore dipendente: nessuna funzione dirigenziale .....	7
5.2 Lavoratore dipendente: funzione dirigenziale.....	11
5.3 Indipendenti .....	12
<b>6. Soggiornante settimanale intercomunale .....</b>	<b>13</b>
6.1 Suddivisione in ragione della metà ciascuno tra luogo di domicilio e luogo di soggiorno settimanale .....	13
6.2 Esempi d'applicazione .....	13
<b>7. Soggiornante settimanale internazionale.....</b>	<b>14</b>
<b>8. Pendolari / frontalieri.....</b>	<b>16</b>

## 1. OBIETTIVO

La presente prassi vuole dare risposta alle questioni che risultano in relazione al domicilio fiscale dei **lavoratori dipendenti**. Si entrerà in particolare nel merito dei soggiornanti settimanali nei rapporti intercantionali, intercomunali e internazionali, nonché di pendolari e frontalieri.

## 2. PARTNER REGISTRATI: PRINCIPIO

Secondo LIG 1b, i partner registrati secondo la legge sull'unione domestica registrata<sup>1</sup> sono equiparati ai contribuenti sposati. Per evitare ripetizioni, di seguito questo principio non verrà più ricordato.

## 3. DOMICILIO FISCALE E SOGGIORNO<sup>2</sup>

### 3.1 Aspetti fondamentali

Il domicilio fiscale (domicilio fiscale principale) è il luogo nel quale il contribuente ha le relazioni personali più strette. In questo luogo esiste un **assoggettamento completo** per tutto il reddito e la sostanza, se non viene attribuito a un altro luogo mediante una particolare norma di attribuzione. Il domicilio fiscale comprende due elementi: il soggiorno in un luogo e l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (LIG 6 II e LIFD 3 II). Il criterio dell'intenzione di stabilirvisi durevolmente non deve essere inteso nel senso che dipende dalla volontà interiore del contribuente. Piuttosto, la residenza è determinata esclusivamente dall'insieme dei fatti oggettivi riconoscibili da terzi in cui si manifesta l'intenzione della persona interessata di stabilirsi durevolmente<sup>3</sup>.

Quale punto di collegamento per l'assoggettamento illimitato, LIG 6 I e LIFD 3 oltre al domicilio fiscale indicano a determinate condizioni anche il **domicilio qualificato** nel Cantone senza l'"intenzione di stabilirvisi durevolmente". Quale criterio oggettivo in questi casi vale una durata minima di soggiorno nei Grigioni: una persona senza domicilio fiscale è imponible in misura illimitata, non tenuto conto di interruzioni temporanee, se soggiorna nei Grigioni almeno 30 giorni per esercitare un'attività lucrativa o se soggiorna almeno 90 giorni senza esercitare in Svizzera un'attività lucrativa<sup>4</sup>.

Il domicilio fiscale è nel luogo in cui si trova il **centro dei propri interessi di vita**. Esso si determina secondo la **totalità delle circostanze oggettive ed esterne del singolo caso**, non secondo i meri desideri dichiarati dal contribuente. Non dipende dalla preferenza emotiva, ovvero affettiva, verso un luogo; non è dunque possibile scegliere liberamente il domicilio fiscale. Il **domicilio di polizia**, presso il quale sono depositati gli **atti personali** oppure dove vengono esercitati i diritti politici, non ha un'importanza decisiva. Si tratta di

---

<sup>1</sup> Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD; RS 211.231)

<sup>2</sup> Queste spiegazioni si basano su: Ernst Höhn/Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4<sup>a</sup> ed., § 7; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 5<sup>a</sup> ed., Berna 2024, pag. 26 segg.; Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach (edit.), Interkantonales Steuerrecht, 2<sup>a</sup> ed., Basilea 2021, § 5 segg.

<sup>3</sup> DTF 148 II 285, consid. 3.2.2.

<sup>4</sup> Cfr. Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, in: Zweifel/Beusch (Hrsg.), Kommentar zum DBG, 4<sup>a</sup> ed., Basilea 2022, art. 3 N 69 segg.; Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6 N 87 segg.

mere caratteristiche esterne che possono essere un indizio per il domicilio fiscale se anche il comportamento della persona va in questa direzione. Se una persona intrattiene contatti con più luoghi, per la determinazione del domicilio fiscale bisogna basarsi sul luogo con cui ha i legami più forti<sup>5</sup>. Le attività, gli interessi e i contatti personali e sociali possono far pendere l'ago della bilancia a favore di un luogo o di un altro come centro dei propri interessi di vita. Tuttavia questi criteri non prevalgano sui legami familiari con il coniuge, almeno fino a quando il contribuente torna regolarmente da lei su base giornaliera o almeno settimanale<sup>6</sup>.

L'assoggettamento soggettivo di una persona è un fatto che motiva l'imposizione, ragione per cui la prova spetta all'autorità fiscale. Conformemente al sistema della tassazione mista, il contribuente ha l'obbligo di collaborare (cfr. in particolare LIG 128 I e LIFD 126 I). Il contribuente può però essere obbligato a produrre la prova dell'asserito assoggettamento soggettivo in un altro luogo, se l'assoggettamento soggettivo ipotizzato finora dall'autorità fiscale appare molto probabile<sup>7</sup>.

### 3.2 Domicilio fiscale ⇔ domicilio civile

Di regola il domicilio fiscale coincide con il domicilio civile<sup>8</sup>.

Esistono delle divergenze tra domicilio fiscale (domicilio fiscale principale) e domicilio civile soprattutto nei seguenti casi<sup>9</sup>:

- Se il luogo in cui si lavora e in cui vive la famiglia non sono identici, spesso il Tribunale federale considera maggiormente le relazioni economiche con il luogo di lavoro rispetto a quanto accadrebbe per la determinazione del domicilio civile. Qui il principale caso di applicazione è la prassi relativa ai **soggiornanti settimanali che occupano funzioni dirigenziali**<sup>10</sup> e che sono coniugati. In questo caso il **luogo di lavoro** viene considerato quale domicilio fiscale principale anche se il domicilio civile della famiglia si trova nel luogo in cui vive la famiglia.
- Contrariamente al diritto civile, il diritto fiscale prevede la possibilità di un **domicilio alternato**<sup>11</sup>.

### 3.3 Domicilio alternato

Si parla di domicilio alternato<sup>12</sup> quando una persona fisica intrattiene alternativamente in due luoghi (Cantoni) legami della stessa intensità. La questione se il presupposto dei legami della stessa intensità con entrambi i luoghi sia soddisfatto deve essere valutata in base a tutte le circostanze. Oltre alla durata del soggiorno, i rapporti personali, familiari e sociali hanno un'importanza decisiva. Complessivamente, il contribuente deve abitare per circa la metà dell'anno in un luogo e per l'altra metà dell'anno nell'altro luogo; in entrambi

<sup>5</sup> Tra tanti TF 17.8.2012, 2C\_92/2012, consid. 4.1, in: StR 2012, pag. 833; TF 17.10.2005, 2P.100/2005, in: Praxis 2007 n. 5; TF 17.8.2012, 2C\_92/2012, consid. 4.1; TF 12.7.2012, 2C\_170/2012, consid. 3.1; TF 17.8.2012, 2C\_92/2012, consid. 4.1; TA GR 22.11.2011, A 11 29, in: ZGRG 2012/02, pag. 124 segg.; TA 28.8.2012, A 12 34, consid. 2a

<sup>6</sup> DTF 148 II 285, consid. 3.7.

<sup>7</sup> TF 17.8.2012, 2C\_92/2012, consid. 4.3, in: StR 2012, pag. 833.

<sup>8</sup> DTF 148 II 285, consid. 3.21; Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6 n. 2

<sup>9</sup> Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6 n. 3.

<sup>10</sup> cfr. in merito il punto 5.2

<sup>11</sup> cfr. in merito il punto 3.3

<sup>12</sup> Cfr. al riguardo e per quanto segue Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6 n. 57 segg.

i luoghi egli deve disporre di legami praticamente di pari intensità. Per un coniugato questo significa che il coniuge o la famiglia devono abitare con lui nei rispettivi luoghi di soggiorno. In questi casi i due luoghi devono condividere la posizione di domicilio fiscale. La suddivisione per metà ciascuno si estende quindi all'intero reddito e all'intera sostanza imponibili nel domicilio fiscale. Questo significa che dalla suddivisione sono esclusi il reddito e la sostanza che vanno tassati in un domicilio fiscale speciale in base a una particolare norma di attribuzione (p.es. fondi). Per concubini vale per analogia quanto esposto per i coniugi.

*Esempio:*

- ⇒ H, 63 anni e in pensione, abita con la moglie in una casa unifamiliare a Coira. Egli possiede una casa di vacanza a Breganzona (TI). Insieme alla moglie, H trascorre circa la metà del tempo a Coira e l'altra metà a Breganzona. Egli ha una cerchia di amici e conoscenti in entrambi i luoghi.

**Conseguenze fiscali:**

Si è di fronte a un domicilio alternato. Di conseguenza, le rendite, la sostanza mobile, i rispettivi redditi e i rimanenti proventi vanno suddivisi in ragione della metà ciascuno tra i Cantoni GR e TI<sup>13</sup>.

Per la sostanza immobile e il rispettivo reddito non avviene nessuna suddivisione in ragione della metà ciascuno, bensì una ripartizione fiscale secondo i normali criteri di attribuzione.

Per l'**imposta federale diretta** non avviene alcuna suddivisione. Il luogo dell'imposizione viene determinato tra i Cantoni interessati. Il Cantone che tassa l'imposta federale diretta riceve la quota cantonale all'imposta federale diretta. L'altro Cantone deve chiedere la sua quota di ripartizione al primo Cantone.

In una sentenza del 23 dicembre 2021 (DTF 148 II 285, consid. 3.8.4), il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione della misura in cui il concetto del domicilio alternato possa ancora essere applicato nel diritto fiscale armonizzato (in particolare per quanto riguarda l'art. 4b cpv. 1 LAID).

### **3.4 Domicili separati di coniugi**

Ogni coniuge può determinare autonomamente il proprio domicilio, ciò che va considerato anche per la determinazione del domicilio fiscale. Questo significa che i coniugi nonostante un patrimonio intatto possono disporre ognuno del proprio domicilio<sup>14</sup>. Un domicilio separato si presume se uno dei due coniugi o partner vive in modo permanente e non solo temporaneo lontano dalla famiglia e non vi ritorna regolarmente, nemmeno nei fine settimana<sup>15</sup>.

Finché i coniugi (come ad esempio nel caso di un "matrimonio del finesettimana") dispongono solo di domicili separati, ma mantengono l'unione coniugale, non si è di fronte

<sup>13</sup> Silvia Hunziker, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh (ed.), Interkantonales Steuerrecht, 2<sup>a</sup> ed., Basilea 2021, § 28 n. 7 seg.

<sup>14</sup> DTF 148 II 285, consid. 3.3.2.

<sup>15</sup> DTF 148 II 285, consid. 3.3.2.

a una separazione ai sensi di LIG 10 o di LIFD 9. I coniugi vanno tassati anche in futuro al tasso totale (cumulo dei redditi) e alla tariffa per coniugati. Tuttavia si deve procedere alla seguente **ripartizione fiscale** tra i due domicili fiscali principali<sup>16</sup>:

- Se esiste una **comunione di mezzi** per abitazione e mantenimento: i fattori complessivi (reddito e sostanza) vanno suddivisi in ragione della metà ciascuno su entrambi i domicili fiscali e tassati in base al tasso totale e alla tariffa per coniugati.
- Se **non esiste una comunione di mezzi** e ogni coniuge provvede al proprio sostentamento con il reddito e la sostanza: ogni coniuge deve essere tassato al suo domicilio fiscale principale per il suo reddito (reddito da attività lucrativa dipendente e reddito da sostanza mobile) e la sua sostanza mobile al tasso totale e alla tariffa per coniugati.

Per quanto riguarda i premi dell'assicurazione sulla vita e contro le malattie, LIG 36 lett. h e LIFD 212 I prevedono deduzioni diverse per i coniugi che vivono in comunione domestica e per gli altri contribuenti. Concedere a ogni coniuge la deduzione massima sarebbe come violare le disposizioni legislative menzionate. La deduzione per coniugi va dunque suddivisa proporzionalmente (in rapporto al reddito netto) su entrambi i coniugi<sup>17</sup>.

Per contro, se viene superata l'aliquota percentuale, le spese per malattia e infortunio (LIG 36 lett. g e LIFD 33 I lett. h) possono essere dedotte dal coniuge a cui sono risultate; sarebbe inammissibile ripartire queste spese (proporzionalmente) su entrambi i coniugi<sup>18</sup>. Lo stesso vale anche in relazione a spese per disabilità (LIG 36 lett. h<sup>bis</sup> e LIFD 33 I h<sup>bis</sup>)<sup>19</sup>. Per quanto riguarda le prestazioni volontarie (LIG 36 lett. i e LIFD 33a) vale la regola secondo cui ogni coniuge può dedurre le proprie prestazioni il cui importo è calcolato in rapporto al rispettivo reddito netto<sup>20</sup>.

Il Cantone in cui si trovano gli interessi personali ed economici prevalenti dei coniugi tassa l'imposta federale diretta e riceve la quota cantonale dell'imposta federale diretta<sup>21</sup>. L'altro Cantone deve chiedere la sua quota di ripartizione al primo Cantone.

### 3.5 Trasferimento del domicilio fiscale

Conformemente a CC 24 I, il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

Con riferimento al trasferimento del domicilio fiscale (all'estero), in una sentenza del 5 maggio 2012<sup>22</sup> il Tribunale federale ha tra l'altro stabilito quanto segue:

*"Il Tribunale federale ha spiegato in prassi costante che il trasferimento del domicilio all'estero non è sufficiente per sciogliere i legami con il domicilio precedente; a essere decisivo è piuttosto il fatto che in base alle circostanze globali è stato acquistato un nuovo domicilio. Sebbene la legge federale sull'imposta federale diretta [...] non rimandi più esplicitamente al Codice civile (art. 23–26 CC) per la definizione del domicilio fiscale, il*

<sup>16</sup> Cfr. TF 23.7.2012, 2C\_891/2011, consid. 2.3 e 2.4, in: StR 2012, pag. 823 segg.; prassi 010-01 (Imposizione delle famiglie / dei coniugi: cumulo dei redditi / fattori fiscali del figlio), n. 2.1; Claudia Suter, in: Zweifel/Beusch/de Vries Rellingh (edit.), Interkantonaes Steuerrecht, 2<sup>a</sup> ed. Basilea 2021, § 27 n. 12 segg.

<sup>17</sup> TF 23.7.2012, 2C\_891/2011, consid. 2.4.1, in: StR 2012, pag. 823 segg.

<sup>18</sup> TF 23.7.2012, 2C\_891/2011, consid. 2.4.2 e 3.1, in: StR 2012, pag. 823 segg.

<sup>19</sup> TF 23.7.2012, 2C\_891/2011, consid. 2.4.3 e 3.2, in: StR 2012, pag. 823 segg.

<sup>20</sup> TF 23.7.2012, 2C\_891/2011, consid. 2.4.4, in: StR 2012, pag. 823 segg.

<sup>21</sup> TF 18.9.2012, 2C\_646/2011, consid. 2.1.

<sup>22</sup> 2C\_614/2011, consid. 3.3., in: DTF 138 II 300 = StE 2012 B 11.1 n. 23; cfr. anche TF 16.5.2002, 2A.443/2001, consid. 6.2; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I<sup>a</sup> parte, art. 3 n. 9 e 18

*contenuto giuridico di questo concetto non è cambiato e si rifà ampiamente al concetto di domicilio del CC [...]. Allo stesso modo [...] il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua di principio a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. Non è perciò determinante il momento in cui il contribuente ha annunciato la partenza o ha lasciato il domicilio precedente. Se si reca all'estero, egli deve versare l'imposta federale diretta fino a quando dimostra di aver acquistato un nuovo domicilio all'estero. Un'interpretazione diversa comporterebbe un pericolo di abusi troppo elevato".*

Se il contribuente acquista un nuovo domicilio all'estero, l'assoggettamento nei Grigioni esiste solo per una parte del periodo fiscale (assoggettamento inferiore a un anno). L'imposta viene riscossa sui proventi conseguiti in questo periodo. Per i proventi periodici, l'aliquota di imposta si determina in funzione del reddito calcolato su 12 mesi; i proventi non periodici non sono convertiti per la fissazione dell'aliquota (LIG 66 III e LIFD 209 III)<sup>23</sup>.

Le conseguenze fiscali del trasferimento del domicilio **all'interno della Svizzera** sono disciplinate in LAID 68 e in LIG 70:

- In caso di cambiamento del domicilio fiscale, l'assoggettamento si realizza per l'intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo (cpv. 1);
- Un domicilio fiscale secondario<sup>24</sup> al di fuori del Cantone di domicilio vale per l'intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell'anno (cpv. 2).

A causa della mancanza di regolamentazioni cantonali diverse, queste disposizioni della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette trovano applicazione anche ai **rapporti intercomunali**. Questo significa che

- un contribuente che a novembre trasferisce il proprio domicilio da Coira a Landquart può essere tassato per tutto l'anno a Landquart; Coira non ha alcuna sovranità fiscale e non vi è nemmeno una ripartizione fiscale intercomunale;
- un contribuente domiciliato a Coira che all'inizio di luglio acquista una casa di vacanza a Flims è assoggettato per l'intero periodo fiscale a Coira e a Flims;
- un contribuente domiciliato a Coira che per la fine di giugno vende la sua casa di vacanza a Flims e che per l'inizio di agosto acquista una casa di vacanza a Laax è assoggettato per l'intero periodo fiscale a Coira, Flims e Laax.

Se il domicilio fiscale secondario<sup>25</sup> non è dato per tutto l'anno, la doppia imposizione viene impedita dal fatto che il valore dei beni patrimoniali si riduce in rapporto alla durata dell'appartenenza (metodo della ponderazione)<sup>26</sup>.

#### 4. DOMICILI FISCALI SECONDARI

I domicili fiscali secondari sono i luoghi nei quali il contribuente è assoggettato sin dall'inizio solo per una parte del suo reddito e della sua sostanza. Quali possibili domicili fiscali secondari entrano in questione in primo luogo la **proprietà fondiaria**, la **sede**

---

<sup>23</sup> cfr. prassi "Tassazione postnumerando", in particolare n. 3

<sup>24</sup> cfr. in merito il punto 4

<sup>25</sup> cfr. in merito il punto 4

<sup>26</sup> cfr. art. 70 cpv. 2 LIG

dell'attività economica e lo **stabilimento d'impresa**<sup>27</sup>. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in merito alla doppia imposizione intercantonale, nel caso di **contribuenti coniugati con funzione dirigenziale** che nei fine settimana e durante il tempo libero ritornano dalle loro famiglie (soggiornanti settimanali), nel luogo di dimora della famiglia viene acquistato un domicilio fiscale secondario, mentre il domicilio fiscale principale si trova nel luogo di lavoro<sup>28</sup>.

## 5. SOGGIORNANTE SETTIMANALE INTERCANTONALE

### 5.1 Lavoratore dipendente: nessuna funzione dirigenziale

#### 5.1.1 Aspetti fondamentali

Il contribuente deve dichiarare i **proventi da attività lucrativa dipendente** al proprio domicilio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in merito a Cost. 127 III, il domicilio fiscale (domicilio fiscale principale) di un lavoratore dipendente è il luogo in cui la persona in questione soggiorna con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e dove ha il **centro dei propri interessi di vita**.

Se una persona **soggiorna alternativamente in due luoghi** poiché il luogo di lavoro non corrisponde al luogo di soggiorno, per determinare il domicilio fiscale bisogna basarsi sul luogo nel quale la persona intrattiene i legami più stretti. In caso di contribuenti con attività lucrativa dipendente, di regola si tratta del luogo nel quale soggiornano per più tempo o a tempo indeterminato al fine di svolgere il lavoro quotidiano. La questione relativa al luogo di dimora nel quale il contribuente intrattiene le relazioni più strette va valutata ogni volta in base alle circostanze del singolo caso<sup>29</sup>.

#### 5.1.2 Persone coniugate

In caso di persone coniugate che intrattengono legami in più luoghi, i contatti personali e familiari nel luogo dove soggiorna la famiglia (coniuge e figli) vengono considerati più forti rispetto a quelli nel luogo di lavoro. La condizione è tuttavia che si tratti di lavoratori dipendenti senza funzioni dirigenziali e che nei giorni di riposo e nei fine settimana (soggiornanti settimanali) o giornaliero (pendolari) rientrino regolarmente nel luogo in cui soggiorna la famiglia. Questo significa che i soggiornanti settimanali coniugati sono assoggettati di principio esclusivamente alla sovranità fiscale del Cantone nel quale **soggiorna la loro famiglia (coniuge e figli)**<sup>30</sup>. Si presuppongono per contro legami

<sup>27</sup> cfr. l'elenco esaustivo dei punti di collegamento economici in LAID 4 I, LIG 7 seg. e LIFD 4 seg.; inoltre anche Höhn/Mäusli, op. cit., § 9; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4<sup>a</sup> ed., pag. 35 segg.; Roman Sieber, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh (edit.), Interkantonales Steuerrecht, 2<sup>a</sup> ed. Basilea 2021, § 9 segg.

<sup>28</sup> cfr. punto 5.2

<sup>29</sup> Tra tanti DTF 148 II 285, consid. 3.2.3; TF 17.10.2005, 2P.100/2005, in: Praxis 2007 n. 5; TF 6.8.2009, 2C\_809/2008, consid. 3.1; TA GR 22.11.2011, A 11 29, in: ZGRG 2012/02, pag. 124 segg.; TA 28.8.2012, A 12 34, consid. 2.a

<sup>30</sup> DTF 148 II 285, consid. 3.3.1; TF 2.11.2011, 2C\_178/2011, consid. 2.2, in: StE 2012 A 24.21 n. 23; TF 6.8.2009, 2C\_809/2008, consid. 3.1; TF 19.3.2009, 2C\_748/2008, consid. 3; TF 11.9.2007, 2C\_112/2007, in: StE 2008 A 24.24.3 n. 3 = ZStP 2008, pag. 20; TF 17.10.2005, 2P.100/2005, consid. 4.1, in: Praxis 2007 n. 5; TA GR 22.11.2011, A 11 29, in: ZGRG 2012/02, pag. 124 segg.; TA 28.8.2012, A 12 34, consid. 2.b

preponderanti nel **luogo di lavoro** se essi ricoprono una **funzione dirigenziale**<sup>31</sup> o se non rientrano regolarmente, vale a dire non ogni fine settimana, nel luogo in cui soggiorna la famiglia<sup>32</sup>.

Nel caso di coniugi con **soggiorno settimanale e soggiorno durante il tempo libero in comune**, prevalgono di regola i legami nel luogo di lavoro ovvero nel luogo di soggiorno settimanale. Il domicilio di coniugi **senza figli** e con attività lucrativa dipendente che durante la settimana vivono insieme nel luogo di lavoro in un appartamento e che nel fine settimana vivono in una propria abitazione, si trova di principio nel **luogo di lavoro**<sup>33</sup>. Questo vale a maggior ragione per una coppia di coniugi che vive **con i figli**. Se per contro una coppia di coniugi (senza figli) nel luogo di lavoro dispone di un **piccolo appartamento o di un semplice posto dove dormire**<sup>34</sup> e trascorre ogni fine settimana nel "luogo del tempo libero", dove cura anche i contatti sociali, è qui che si troverà anche il domicilio fiscale principale<sup>35</sup>.

### 5.1.3 Persone sole

In caso di **persone sole**, con l'avanzare dell'età si presuppone una maggiore emancipazione dal domicilio dei genitori e dei fratelli/delle sorelle (luogo dove vive la famiglia) e dunque un legame sempre maggiore con il luogo di lavoro. Di conseguenza, i criteri secondo cui il Tribunale federale decide quando può essere riconosciuto quale domicilio fiscale principale il luogo dove vive la famiglia e non il luogo di lavoro sono considerati in modo particolarmente severo, segnatamente per quanto riguarda il rientro regolare nel luogo dove si trascorrono i fine settimana (luogo del fine settimana)<sup>36</sup>. In questo modo guadagna maggiore importanza il principio secondo cui il domicilio fiscale principale di persone dipendenti si trova nel luogo di lavoro. Per i contribuenti soli, ancor più che per i coniugati, va considerato se altri legami non prettamente familiari possano motivare una prevalenza dell'uno o dell'altro luogo. Concretamente questo significa: anche se i contribuenti celibi rientrano ogni settimana dai genitori o da fratelli/sorelle, di regola dovrebbero prevalere i legami con il luogo di lavoro<sup>37</sup>.

Con riferimento alla tratta Coira–Vals (circa 50 km), il Tribunale amministrativo, in virtù del principio di proporzionalità, ha stabilito che non andrebbe fatta alcuna eccezione dall'obbligo del rientro settimanale nel luogo dove vive la famiglia<sup>38</sup>.

### Indizi per un domicilio fiscale principale nel luogo di lavoro:

---

<sup>31</sup> cfr. in merito il punto 5.2

<sup>32</sup> TF 7.1.2004, 2P.2/2003, consid. 2.2, in: StE 2004 A 24.24.3 n. 2

<sup>33</sup> TF 26.9.1986, in: ASA 57, pag. 297, consid. 3; Höhn/Mäusli, op. cit., § 7 n. 81; Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6 n. 32 e n. 49

<sup>34</sup> cfr. TF 12.7.2012, 2C\_171/2012, consid. 3.1; TF 10.2.2005, 2A.247/2004, consid. 5, in: BGE 131 I 145

<sup>35</sup> cfr. anche Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 3<sup>a</sup> ed., pag. 30/31; Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6 n. 33

<sup>36</sup> TF 6.8.2009, 2C\_809/2008, consid. 3.1; TF 7.5.2008, 2C\_646/2007, consid. 3.3.1.

<sup>37</sup> TF 2.11.2011, 2C\_178/2011, consid. 2.2, in: StE 2012 A 24.21 n. 23; TA GR 22.11.2011, A 11 29, in: ZGRG 2012/02, pag. 124 segg.; TA 28.8.2012, A 12 34, consid. 2.b

<sup>38</sup> TA GR 22.11.2011, A 11 29, in: ZGRG 2012/02, pag. 124 segg.; TA 28.8.2012, A 12 34, consid. 3.b



I legami nel luogo di lavoro possono prevalere anche se contribuenti celibi rientrano ogni settimana dai genitori o da fratelli/sorelle. Ciò può avvenire segnatamente nei casi seguenti:

- Vanno valutate particolarmente la durata del rapporto di lavoro e l'età del contribuente<sup>39</sup>: sia il Tribunale federale, sia il Tribunale amministrativo partono dal presupposto che i legami del contribuente con la famiglia d'origine non siano più così forti e regolari se il contribuente ha **superato i 30 anni** oppure se soggiorna ininterrottamente per **oltre 5 anni** nello stesso luogo di lavoro<sup>40</sup>. In questi casi spetta al contribuente dimostrare che intrattiene legami particolari con il luogo di soggiorno nei fine settimana.

Alla base di una sentenza del 2 novembre 2011<sup>41</sup> vi era la seguente fattispecie: il contribuente 32enne aveva il suo luogo di lavoro da circa 10 anni a Lucerna. Egli trascorrevva regolarmente i fine settimana dai suoi genitori, in Vallese. Con il luogo dei fine settimana egli aveva un certo legame dal punto di vista familiare e sociale. Il Tribunale federale ha deciso che i contatti con il luogo del fine settimana "non erano così straordinari" da ribaltare la naturale supposizione secondo cui il centro degli interessi di vita di un contribuente dipendente, celibe e con più di 30 anni si trova nel luogo di lavoro nel quale egli soggiorna ininterrottamente da oltre 5 anni<sup>42</sup>.

- Il contribuente ha arredato da sé un appartamento di 3½ locali nel luogo in cui lavora<sup>43</sup>, dove vive in concubinato<sup>44</sup> oppure ha una cerchia di amici o conoscenti.
- Nel luogo del fine settimana il contribuente non intrattiene particolari relazioni familiari. La sola proprietà abitativa non giustifica alcun legame particolare con il luogo dei fine settimana<sup>45</sup>.
- Il contribuente acquista un appartamento nel luogo di lavoro.
- Il fatto che il domicilio della famiglia funga da indirizzo postale non è un elemento contrario al domicilio nel luogo di lavoro<sup>46</sup>.

### Indizi per il domicilio fiscale principale nel luogo dei fine settimana:

- Affinché prevalgano i legami con il luogo dei fine settimana, il contribuente deve di principio rientrare **ogni fine settimana** nel luogo in cui vive la sua famiglia<sup>47</sup>. Se non rientra ogni settimana in questo luogo, il domicilio fiscale principale si trova di principio nel luogo del fine settimana solo se il contribuente non può rientrare ogni settimana dalla sua famiglia a seguito di un vincolo impostogli dal rapporto di lavoro<sup>48</sup>. Per il resto, il Tribunale federale si scosta dall'obbligo del rientro settimanale nel luogo in cui abita la famiglia solo in casi particolari. Alla base di una sentenza del Tribunale federale del 27 gennaio 2005 vi era la seguente fattispecie: nel settembre 2001, un contribuente non ancora 20enne, dopo aver concluso l'apprendistato nel Cantone VD, ha iniziato uno stage presso la stessa ditta nel

<sup>39</sup> TF 9.12.1992, in: ASA 62, pag. 446; TF 19.3.2009, 2C\_748/2008, consid. 3.1; TF 7.5.2008, 2C\_646/2007, consid. 4.1; TF 9.12.1992, in: ASA 62, pag. 446

<sup>40</sup> DTF 148 II 285, consid. 3.3.3; TF 2.11.2011, 2C\_178/2011, consid. 2.2, in: StE 2012 A 24.21 n. 23; TF 6.12.2010, 2C\_397/2010, consid. 2.2; TF 6.8.2009, 2C\_809/2008, consid. 3.1; TA GR 22.11.2011, A 11 29, in: ZGRG 2012/02, pag. 124 segg.; TA 28.8.2012, A 12 34, consid. 4.

<sup>41</sup> 2C\_178/2011, in: StE 2012 A 24.21 n. 23

<sup>42</sup> cfr. anche TA GR 22.11.2011, A 11 29, in: ZGRG 2012/02, pag. 124 segg.; TA 28.8.2012, A 12 34, consid. 4.a e 4.b

<sup>43</sup> cfr. TF 7.5.2008, 2C\_646/2007, consid. 4.1; TA GR 22.11.2011, A 11 29, in: ZGRG 2012/02, pag. 124 segg.; TA 28.8.2012, A 12 34, consid. 4.a; Höhn/Mäusli, op. cit., § 7 n. 73

<sup>44</sup> TF 29.4.2008, 2C\_770/2007; TF 29.4.2008, 2C\_769/2007

<sup>45</sup> TA 28.8.2012, A 12 34, consid. 4.a

<sup>46</sup> TF 2.11.2011, 2C\_178/2011, consid. 3.4, in: StE 2012 A 24.21 n. 23

<sup>47</sup> TF 19.3.2009, 2C\_748/2008

<sup>48</sup> Höhn/Mäusli, op. cit., § 7 n. 61

Cantone TG. Il soggiorno a tempo determinato di circa un anno e mezzo serviva ad approfondire le conoscenze del tedesco. Il Cantone TG aveva deciso che da gennaio 2002 il domicilio fiscale sarebbe stato a Weinfelden. Secondo il Tribunale federale, il domicilio fiscale era nel Cantone VD anche dopo il 1° gennaio 2002. In caso di un soggiorno a tempo determinato nel Cantone TG, sarebbe sproporzionato pretendere che un contribuente 20enne percorra ogni fine settimana la tratta Weinfelden-Losanna (circa 300 km per tratta!)<sup>49</sup>. Se il contribuente fosse stato meno giovane e il soggiorno a Weinfelden non fosse stato limitato a un anno e mezzo, il Tribunale federale avrebbe probabilmente deciso diversamente, tanto più che il legame con i genitori diminuisce con l'avanzare dell'età.

- Inoltre, è necessario che il contribuente sia strettamente legato ai genitori per determinati motivi e intrattienga legami personali e sociali nel luogo del fine settimana. Ciò può essere segnatamente il caso se il contribuente<sup>50</sup>:
  - assiste i genitori bisognosi di cure;
  - collabora nel negozio o nell'azienda agricola di famiglia,
  - partecipa in modo particolarmente attivo alla vita associata locale,
  - intrattiene contatti regolari con i suoi amici di gioventù che vanno ben oltre e sono più stretti degli usuali contatti con il luogo dei fine settimana<sup>51</sup> oppure;
  - ricopre una carica pubblica che richiede più ore a settimana<sup>52</sup>.

### Principi della raccolta delle prove:

In relazione alla raccolta delle prove sono determinanti i principi seguenti<sup>53</sup>:

- (1) Il fatto che il contribuente non coniugato si dedichi a un'attività lucrativa dipendente partendo dal luogo in cui soggiorna durante la settimana va a sostegno dell'ipotesi che quel luogo sia il centro dei suoi interessi di vita e, quale conseguenza, lì abbia anche il suo domicilio fiscale principale. In una sua decisione riguardante il soggiorno settimanale intercomunale il Tribunale amministrativo ha tuttavia constatato che questa supposizione non si applica se il luogo di residenza settimanale non è allo stesso tempo anche il luogo di lavoro<sup>54</sup>. È insoluto se questa conclusione vale anche per il soggiorno settimanale intercantonale.
- (2) Egli può confutare questa ipotesi solo se rientra regolarmente almeno una volta a settimana nel luogo in cui vive la sua famiglia, con la quale per determinati motivi intrattiene legami particolarmente stretti e dove intrattiene altri legami personali e sociali. I consueti contatti con il luogo in cui si trascorrono regolarmente i fine settimana non sono sufficienti per fugare l'ipotesi naturale<sup>55</sup>.

<sup>49</sup> TF 27.1.2005, 2P.214/2004, consid. 3.1; cfr. anche TA GR 22.11.2011, A 11 29, in: ZGRG 2012/02, pag. 124 segg.; TA 28.8.2012, A 12 34, consid. 3.b

<sup>50</sup> cfr. TF 7.5.2008, 2C\_646/2007, consid. 4.2; TF 27.1.2005, 2P.214/2004, consid. 3.1

<sup>51</sup> 2C\_178/2011, consid. 3.4, in: StE 2012 A 24.21 n. 23; TA GR 22.11.2011, A 11 29, in: ZGRG 2012/02, pag. 124 segg.; TA 28.8.2012, A 12 34, consid. 4.a

<sup>52</sup> TF 14.11.2006, 2P.159/2006, consid. 3.2

<sup>53</sup> TF 11.9.2007, 2C\_112/2007, in: StE 2008 A 24.24.3 n. 3; TF 6.8.2009, 2C\_809/2008; TF 19.3.2009, 2C\_748/2008, consid. 3.2.; TF 27.8.2008, 2C\_230/2008, consid. 3.2; TF 7.5.2008, 2C\_646/2007; TA GR 22.11.2011, A 11 29, in: ZGRG 2012/02, pag. 124 segg.; TA 28.8.2012, A 12 34, consid. 2.c

<sup>54</sup> TA 27.8.2013, A 13 34, consid. 2.d

<sup>55</sup> TF 6.8.2009, 2C\_809/2008; TA GR 22.11.2011, A 11 29, in: ZGRG 2012/02, pag. 124 segg.; TA 28.8.2012, A 12 34, consid. 4.a

- (3) Solo se il contribuente riesce a fornire questa prova spetta al Cantone in cui si trova il luogo di lavoro dimostrare che il contribuente intrattiene importati legami economici ed eventualmente personali in questo luogo.

#### 5.1.4 Concubinato

A un rapporto di concubinato nel luogo di lavoro va di regola dato maggior peso rispetto ai legami con il luogo in cui vive la famiglia (genitori e altri membri della famiglia)<sup>56</sup>. Questo significa che il **luogo di lavoro** (luogo nel quale si soggiorna durante la settimana) costituisce in questi casi di regola il **domicilio fiscale principale**<sup>57</sup>. Se per contro nel luogo di lavoro vi è un piccolo appartamento o **un semplice posto dove dormire**<sup>58</sup> e i concubini trascorrono ogni fine settimana nel "luogo del tempo libero", dove curano anche i contatti sociali, è qui che si troverà anche il domicilio fiscale principale<sup>59</sup>.

Quanto affermato per i coniugi<sup>60</sup> vale di principio **anche per i rapporti di concubinato**<sup>61</sup>.

#### 5.1.5 Persone soggette all'imposta alla fonte quali soggiornanti settimanali

Se un contribuente residente in un altro Cantone esercita un'attività lucrativa dipendente nei Grigioni, dove è soggetto all'imposta alla fonte, questa imposta viene trasmessa al Cantone di domicilio (Cantone dei fine settimana).

### 5.2 Lavoratore dipendente: funzione dirigenziale

Di principio, il soggiornante settimanale coniugato e con attività lucrativa dipendente ha il proprio domicilio fiscale dove vive la famiglia<sup>62</sup>. La situazione è però diversa se lo stesso contribuente ricopre una funzione dirigenziale e torna al luogo di residenza del coniuge o del partner solo nei fine settimana e nei giorni di riposo. In questo caso il domicilio fiscale principale si trova nel luogo di lavoro, mentre nel luogo in cui soggiorna la famiglia vi è un domicilio fiscale secondario<sup>63</sup>. Secondo il Tribunale federale, il concetto di "domicilio fiscale" in LAID 3 II comprende il luogo in cui vive la famiglia sia quale domicilio fiscale principale, sia quale domicilio fiscale secondario<sup>64</sup>.

<sup>56</sup> DTF 148 II 285, consid. 3.5.1; TF 19.3.2009, 2C\_748/2008, consid. 3.1; TF 27.8.2008, 2C\_230/2008, consid. 3.1; TF 29.4.2008, 2C\_769/2007, consid. 3.1; TF 16.2.1988, in: StE 1986 A 24.21 n. 2

<sup>57</sup> TF 12.7.2012, 2C\_171/2012, consid. 3.1

<sup>58</sup> cfr. TF 12.7.2012, 2C\_171/2012, consid. 3.1; TF 10.2.2005, 2A.247/2004, consid. 5, in: BGE 131 I 145

<sup>59</sup> TF 12.7.2012, 2C\_171/2012, consid. 4.2; cfr. anche Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4<sup>a</sup> ed., pag. 30/31; Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6 N 32

<sup>60</sup> cfr. in merito il punto 5.1.2

<sup>61</sup> cfr. TF 12.7.2012, 2C\_171/2012, consid. 3.1

<sup>62</sup> cfr. punto 5.1.2

<sup>63</sup> TF 7.1.2004, 2P.2/2003, consid. 2.4.1 e 2.4.2, in: StE 2004 A 24.24.3 n. 2; Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6 N 51 segg.

<sup>64</sup> TF 7.1.2004, 2P.2/2003, consid. 2.4.2, in: StE 2004 A 24.24.3 n. 2. Tuttavia, il Tribunale federale ha criticato questa suddivisione del potere impositivo per lo stesso contribuente tra due cantoni in una sentenza del 23 dicembre 2021 (DTF 144 II 285, consid. 3.6.2). Con la regolamentazione armonizzata dell'assoggettamento all'imposta soggettiva di cui agli artt. 3 e 4 LAID, il legislatore intendeva proprio evitare una tale suddivisione.

Se per contro il contribuente rientra ogni giorno dalla sua famiglia, il Tribunale federale considera il luogo di soggiorno della famiglia quale domicilio fiscale anche se il contribuente ricopre una funzione dirigenziale<sup>65</sup>.

Il Tribunale federale riconosce la presenza di legami preponderanti con il luogo di lavoro solo se l'esercizio dell'attività professionale occupa il contribuente così intensamente che i legami familiari e sociali diventano secondari. Legami così stretti nel luogo di lavoro possono tuttavia esistere solo se il contribuente è a capo di numerose persone<sup>66</sup>.

Se la funzione dirigenziale di un soggiornante settimanale è data, devono essere accordati i relativi costi (alloggio, vitto, trasferta). In relazione alla ripartizione trovano applicazione le stesse regole valide per i coniugi con domicilio fiscale separato<sup>67</sup>:

- Se esiste una **comunione di mezzi** per abitazione e mantenimento: che entrambi i redditi da attività lucrativa percepiti e la sostanza mobile (incl. i ricavi) dei coniugi vanno suddivisi in ragione della metà ciascuno tra il luogo di lavoro (domicilio fiscale principale di un coniuge) e il luogo in cui vive la famiglia (domicilio fiscale principale dell'altro coniuge). I fattori vengono cumulati in base all'imposizione dei coniugi e viene applicata la tariffa per coniugati.
- Se **non esiste una comunione di mezzi** e ogni coniuge provvede al proprio sostentamento con il reddito e la sostanza: ogni coniuge deve essere tassato al suo domicilio fiscale principale per il suo reddito e la sua sostanza mobile al tasso totale e alla tariffa per coniugati.

Il Tribunale federale ha riconosciuto una funzione dirigenziale nei seguenti casi<sup>68</sup>:

- con riferimento a un direttore unico di un'azienda a capo di 400 dipendenti;
- con riferimento a un direttore tecnico a capo di circa 140 dipendenti.

Per contro, il Tribunale federale non ha riconosciuto una funzione dirigenziale<sup>69</sup>:

- nel caso di un delegato nel consiglio di amministrazione di una società anonima che impiegava 40 persone<sup>70</sup>,
- nel caso di un direttore di un istituto pubblico a capo di 70 impiegati<sup>71</sup>.

### 5.3 Indipendenti

I principi esposti nei paragrafi 5.1 e 5.2 possono essere applicati in larga misura anche nella determinazione del domicilio o della residenza fiscale degli indipendenti. Come nel caso dei lavoratori dipendenti, il domicilio o la residenza fiscale principale degli indipendenti (coniugati) si trova nel luogo di residenza della famiglia, dove essi tornano quotidianamente o nei fine settimana e durante il tempo libero. Se l'indipendente non

---

<sup>65</sup> TF 17.10.2005, 2P.100/2005, consid. 4.2, in: Praxis 2007 n. 5; TF 29.7.2002, 2P.335/2001, consid. 3.1, in: StE 2003 A 24.21 n. 14

<sup>66</sup> DTF 148 II 285, consid. 3.3.2; TF 17.10.2005, consid. 4.3, 2P.100/2005, in: Praxis 2007 n. 5

<sup>67</sup> Suter, op. cit., § 27 N 22; cfr. anche TF 7.1.2004, 2P.2/2003, consid. 2.5, in: StE 2004 A 24.24.3 n. 2; TF 29.7.2002, 2P.335/2001, consid. 2.2

<sup>68</sup> TF 17.10.2005, 2P.100/2005, consid. 4.3, in: Praxis 2007 n. 5; Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6 n 54

<sup>69</sup> cfr. Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6 n. 55

<sup>70</sup> TF 17.10.2005, 2P.100/2005, consid. 4.3, in: Praxis 2007 n. 5

<sup>71</sup> TF 7.1.2004, 2P.2/2003, consid. 3.1, in: StE 2004 A 24.24.3 n. 2

rientra regolarmente in famiglia in questo senso, il suo domicilio fiscale o residenza principale coincide con il luogo di lavoro, come nel caso dei lavoratori dipendenti<sup>72</sup>.

## 6. SOGGIORNANTE SETTIMANALE INTERCOMUNALE

### 6.1 Suddivisione in ragione della metà ciascuno tra luogo di domicilio e luogo di soggiorno settimanale

Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo, le norme di conflitto del Tribunale federale relative alla doppia imposizione intercantonale si applicano di principio anche ai rapporti intercomunali<sup>73</sup>. Esistono delle eccezioni a questo principio che prevedono ad esempio la suddivisione del reddito da attività lucrativa di indipendenti tra domicilio e luogo di lavoro (in rapporto 2:3) oppure, per quanto riguarda i dipendenti, tra domicilio e luogo di soggiorno settimanale (1:1). Secondo la prassi dell'Amministrazione delle imposte, lo statuto di soggiornante settimanale intercomunale viene tuttavia riconosciuto solo se il tragitto quotidiano di andata e ritorno dura almeno due ore<sup>74</sup>.

Per la suddivisione dell'imposta nel caso di un soggiorno settimanale intercomunale vale quanto segue:

- nel luogo del soggiorno settimanale il lavoratore dipendente dispone di un domicilio fiscale secondario;
- al luogo del soggiorno settimanale viene assegnata la metà dei redditi da attività lucrativa conseguiti in quel luogo; non avviene un'assegnazione della sostanza;
- se il luogo del soggiorno settimanale cambia da A a B nel corso dell'anno, entrambi i comuni sono autorizzati a riscuotere l'imposta per la metà dei ricavi generati nel rispettivo luogo<sup>75</sup>;
- Se il contribuente trasferisce il domicilio in un altro comune senza cambiare il luogo di soggiorno settimanale, la ripartizione fiscale avverrà per l'intero periodo fiscale tra il nuovo domicilio e il luogo del soggiorno settimanale quale domicilio fiscale secondario.
- Se il soggiorno settimanale inizia o termina nel corso dell'anno, il contribuente è imponibile per tutto il periodo fiscale nel luogo del domicilio e per la durata del soggiorno settimanale anche nel luogo del soggiorno settimanale; il luogo di domicilio e il luogo di soggiorno settimanale sono autorizzati a riscuotere l'imposta per la metà dei ricavi generati nel rispettivo luogo;

### 6.2 Esempi d'applicazione

#### *Soggiorno settimanale in generale*

➔ Durante la settimana, A, domiciliato a Samedan, abita e lavora a Coira.

A è imponibile a Coira, luogo del soggiorno settimanale, per la metà dei redditi da attività lucrativa conseguiti a Coira. Vengono riconosciute le spese professionali per soggiornanti settimanali.

➔ Durante la settimana, A, domiciliato a Thusis, abita e lavora a Coira.

<sup>72</sup> BGGE 148 II 285, consid. 3.3.4.

<sup>73</sup> STA A 07 59; STA A 04 64; PTA 1987 n. 59

<sup>74</sup> cfr. Prassi 031-01-b-01 ("Spese professionali: vitto e alloggio"), n. 4.2

<sup>75</sup> Questa regolamentazione secondo la quale il 31 dicembre non è determinante per l'intero anno, è da ricondurre a un accordo con i comuni.

A è imponibile a Coira, luogo del soggiorno settimanale, per la metà dei redditi da attività lucrativa conseguiti a Coira. Poiché il soggiorno a Coira non è necessario per l'esercizio della professione, non vengono concesse spese professionali legate al soggiorno settimanale. Le spese professionali vanno riconosciute come se non vi fosse un soggiorno settimanale, ovvero vitto fuori casa sul mezzogiorno e spese di trasferta giornaliere.

### *Cambia il luogo del domicilio settimanale*

- ➔ Durante la settimana, A, domiciliato a Samedan, nella prima metà dell'anno abita e lavora a Coira. Dal 1° luglio trasferisce il luogo di soggiorno settimanale da Coira a Trimmis.

Per l'intero periodo fiscale, A è assoggettato presso il suo luogo di domicilio, a Samedan, e nei luoghi dove trascorre la settimana, ovvero a Coira e a Trimmis<sup>76</sup>. A Coira deve dichiarare la metà dei redditi da attività lucrativa conseguiti nei primi 6 mesi. A Trimmis deve dichiarare la metà dei redditi conseguiti nella seconda metà dell'anno; vi rientra anche l'intera tredicesima mensilità. Per stabilire l'aliquota è determinante l'intero reddito dell'anno in questione.

### *Cambia il domicilio*

- ➔ Durante la settimana, A, domiciliato a Samedan, abita e lavora a Coira. Il 1° luglio trasferisce il proprio domicilio a Celerina.

Per la sovranità fiscale nel luogo di domicilio sono determinanti le condizioni alla fine dell'anno. Samedan non ha dunque più alcun diritto alle imposte. Il reddito da attività lucrativa va dichiarato in ragione della metà ciascuno a Celerina e a Coira.

## **7. SOGGIORNANTE SETTIMANALE INTERNAZIONALE**

La situazione di partenza è la seguente: un cittadino **svizzero o straniero** ha il proprio domicilio in **Italia**, dove vivono anche la moglie e i figli. Nei Grigioni egli svolge un'attività lucrativa dipendente. Il contribuente trascorre il fine settimana e il tempo libero presso la propria famiglia in Italia. Si pone la questione se e, se sì, in che modo questo contribuente venga tassato nei GR.

Poiché domicilio e luogo di lavoro non sono identici e il contribuente rientra regolarmente in Italia nei fine settimana, egli va considerato come soggiornante settimanale<sup>77</sup>. Il contribuente ha il proprio domicilio fiscale in Italia. Egli è dunque imponibile in misura illimitata in Italia, ragione per cui può appellarsi alla Convenzione di doppia imposizione (CDI) stipulata tra la Svizzera e l'Italia. Secondo questa Convenzione, gli stipendi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato nel quale viene esercitata l'attività (**principio del luogo di lavoro**, CDI 15 I). Ne consegue che i Grigioni possono tassare il contribuente per il reddito da attività lucrativa dipendente. Una base legale intrastatale si trova in LIG 8 I lett. a e LIFD 5 I lett. a

**Il principio del luogo di lavoro** vale anche con riferimento a **Germania**<sup>78</sup>, **Austria**<sup>79</sup> e **Principato del Liechtenstein**<sup>80</sup>.

<sup>76</sup> In base a un accordo con i comuni non fa stato il 31 dicembre.

<sup>77</sup> Guido Jud/Patrick Meier, in: Kommentar zum DBG, 4ª ed., Basilea 2022, art. 91 n. 5

<sup>78</sup> Art. 15 n. 1 CDI-D (RS 0.672.913.62)

<sup>79</sup> Art. 15 n. 1 CDI-A (RS 0.672.916.31)

<sup>80</sup> Art. 15 n. 1 CDI-FL (RS 0.672.951.43)

Se il domicilio del contribuente A è in Austria, il luogo di soggiorno settimanale è nel cantone di GR e il luogo di lavoro è nel cantone di SG, si applica l'art. 105b cpv. 2 LIG in combinato disposto con l'art. 105b cpv. 1 lett. a LIG. Ciò significa che la responsabilità dell'imposizione del contribuente A spetta al cantone di soggiorno settimanale, in questo caso il cantone di GR.

In virtù di LIG 98 I lett. b e di LIFD 91, il reddito di lavoratori che esercitano un'attività lucrativa dipendente nei Grigioni o in Svizzera durante la settimana oppure come frontalieri, è soggetto all'imposta alla **fonte**. È irrilevante se il contribuente sia cittadino straniero o svizzero.

### **Regolamentazione valida fino al periodo fiscale 2020:**

Secondo LIG 105a I in unione con LIG 98 I lett. a, la **tassazione ordinaria a posteriori** per persone soggette all'imposizione alla fonte con un reddito di oltre 120'000 franchi è applicabile solo a persone con domicilio o dimora fiscale nel Cantone. Per i coniugi il soggiorno settimanale non costituisce un domicilio fiscale se, come nel presente esempio, solo un partner lavora in un luogo diverso dal domicilio della famiglia e vi rientra regolarmente. Il soggiorno settimanale non costituisce però nemmeno un soggiorno fiscale<sup>81</sup>, poiché il rientro regolare all'estero impedisce la continuità del soggiorno e non rappresenta solo un'interruzione temporanea<sup>82</sup>. La mancanza di un domicilio e di un soggiorno fiscale nel Cantone significa che l'imposta alla fonte viene riscossa senza possibilità di una tassazione ordinaria successiva. Eventuali spese professionali vengono considerate nella tassazione alla fonte con una forfetaria.

### **Regolamentazione valida a partire dal periodo fiscale 2021:**

A partire dal periodo fiscale 2021 le persone assoggettate all'imposta alla fonte *non residenti in Svizzera* – vale a dire anche i soggiornanti settimanali nei rapporti internazionali – possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale (LIG 105a<sup>ter</sup> I; LIFD 99a I) nei tre casi seguenti:

- La persona assoggettata all'imposta alla fonte dichiara la parte preponderante (90%<sup>83</sup>) dei propri proventi mondiali (compresi i proventi del coniuge) in Svizzera (cosiddetta quasi residenza)<sup>84</sup>.
- La situazione delle persone assoggettate all'imposta alla fonte è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera: un tale caso si presenta ad esempio se una persona assoggettata all'imposta alla fonte, a seguito di proventi globali esigui, non è soggetta al versamento delle imposte conformemente al diritto fiscale del suo Stato di domicilio estero e di conseguenza la situazione personale nonché quella familiare nello Stato di domicilio non vengono considerati<sup>85</sup>.

---

<sup>81</sup> cfr. in merito il punto 3.1

<sup>82</sup> Oesterhelt/Seiler, op. cit., art. 3 n 86.

<sup>83</sup> Cfr. art. 14 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte (OIFo; RS 642.118).

<sup>84</sup> DTF 136 II 241 = prassi 99 (2010) n. 124.

<sup>85</sup> Messaggio del Governo al Gran Consiglio del 9.6.2020, quaderno n. 4/2020-2021, pag. 174.

- Una tassazione ordinaria ulteriore è necessaria per poter tenere conto delle deduzioni previste da una CDI (ad es. contributi al sistema previdenziale nello Stato di domicilio<sup>86</sup>).

## 8. PENDOLARI / FRONTALIERI

È considerato **pendolare** il contribuente che lavora durante il giorno in un altro Cantone, ma che trascorre la notte nel luogo in cui vive la famiglia/luogo di domicilio.

È considerata **frontaliere** una persona con attività lavorativa dipendente che ha il proprio domicilio all'estero, lavora in Svizzera e rientra regolarmente al proprio domicilio<sup>87</sup>.

### Rapporti intercantionali e intercomunali:

I **pendolari** dichiarano il loro reddito da attività lucrativa dipendente al proprio **domicilio**. Il luogo di lavoro non è né domicilio fiscale principale, né domicilio fiscale secondario<sup>88</sup>.

### Internazionali:

I **frontalieri** dichiarano il proprio reddito da attività lucrativa secondo la corrispondente regolamentazione CDI. Di seguito viene presentata com'è organizzata questa regolamentazione nelle CDI con Italia, Austria, Germania e Principato del Liechtenstein:

#### Italia:

In virtù dell'art. 15 cpv. 1 CDI-I<sup>89</sup>, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili nel **luogo di lavoro**. Secondo l'art. 1 dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine (di seguito: Accordo CH-I) risp. l'art. 3 cpv. 1 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito Accordo sui frontalieri CH-I<sup>90</sup>), la remunerazione che un lavoratore frontaliere riceve in corrispettivo di una attività dipendente è imponibile soltanto nello Stato in cui viene esercitata l'attività lucrativa.

- **Regolamentazione valida fino al periodo fiscale 2023 secondo l'Accordo CH-I:**

Secondo LIG 98 I lett. b e LIFD 91, per i loro redditi da attività lucrativa e per ogni reddito compensativo i frontalieri sono soggetti alla tassazione alla fonte. Per questi casi la legge non prevede una **procedura di tassazione ordinaria a posteriori** (cfr. LIG 105a I in unione con LIG 98 I lett. b; LIFD 90, fa riferimento unicamente alle persone con domicilio o soggiorno in Svizzera). In Italia non viene tassato il reddito conseguito in Svizzera. Conformemente all'art. 2 cpv. 2 dell'Accordo CH-I, i Cantoni GR, TI e VS devono versare

---

<sup>86</sup> Messaggio del Governo al Gran Consiglio del 9.6.2020, quaderno n. 4/2020-2021, pag. 174.

<sup>87</sup> TF 19.6.1984, in: ASA 55, pag. 585; Peter Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3<sup>a</sup> ed., pag. 425 segg.

<sup>88</sup> Höhn/Mäusli, op. cit., § 7 N 51; Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6 n 29

<sup>89</sup> RS 0.672.945.41

<sup>90</sup> RS 0.642.045.43



ogni anno alla Tesoreria Centrale italiana, a beneficio dei Comuni italiani di confine, una quota del 40% delle imposte alla fonte riscosse. L'Accordo non prevede una compensazione dell'Italia per la Svizzera.

▪ **Regolamentazione valida a partire dal periodo fiscale 2024 secondo l'Accordo sui frontalieri CH-I:**

Il 17 luglio 2023 sono entrati in vigore l'Accordo sui frontalieri CH-I e un protocollo di modifica della CDI-I. Le nuove disposizioni sono applicabili dal 1° gennaio 2024. L'Accordo sui frontalieri CH-I sostituisce l'Accordo precedente CH-I.

Con l'Accordo sui frontalieri, la Svizzera trattiene l'80% dell'imposta alla fonte sul reddito dei frontalieri che lavorano per la prima volta in Svizzera. I nuovi frontalieri sono tassati normalmente anche in Italia, evitando la doppia imposizione. I "nuovi" frontalieri sono persone che sono entrate nel mercato del lavoro dal 17 luglio 2023.

Ai frontalieri che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni Grigioni, Ticino o Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 si applica un regime transitorio. Queste persone continueranno a essere tassate esclusivamente in Svizzera; la Svizzera verserà ai Comuni italiani di confine una compensazione finanziaria pari al 40% dell'imposta alla fonte prelevata in Svizzera fino alla fine dell'anno fiscale 2023.

▪ **Regolamentazione valida a partire dal periodo fiscale 2021 secondo diritto interno:**

A partire dal periodo fiscale 2021, a determinate condizioni anche le persone assoggettate all'imposta alla fonte *non residenti in Svizzera* (vale a dire anche i pendolari) possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore (LIG 105a<sup>ter</sup> I; LIFD 99a I). Si può rinviare alle relative spiegazioni al n. 7.

**Austria:**

L'art. 15 cpv. 1 DBA-A<sup>91</sup> corrisponde alla disposizione dell'art. 15 cpv. 1 CDI-I (**luogo di lavoro**). Per le persone residenti dell'Austria e di cui all'art. 15 cpv. 1 CDI-A, la Svizzera versa annualmente al Ministero federale delle finanze una compensazione (compensazione fiscale) pari al 12,5 % delle entrate fiscali svizzere dall'imposizione del reddito delle persone che esercitano un'attività dipendente<sup>92</sup>. In merito alla **correzione della tariffa** cfr. le spiegazioni relative all'Italia. L'Austria tassa il reddito conseguito in Svizzera; l'imposta alla fonte riscossa in Svizzera viene considerata (art. 23 cpv. 2 CDI-A).

A seguito del limitato numero di frontalieri svizzeri, l'Austria non versa alcuna compensazione fiscale.

**Germania:**

Secondo l'art. 15a cpv. 1 CDI-D<sup>93</sup>, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un frontaliere riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili nello **Stato contraente di cui è residente**. A titolo di compensazione, lo Stato nel quale è svolta l'attività può trattenere un'imposta su dette remunerazioni. Tale imposta è riscossa alla fonte e non può

---

<sup>91</sup> RS 0.672.916.31

<sup>92</sup> Protocollo finale (in vigore dal 1° marzo 2011), n. 4 (RS 0.672.916.31).

<sup>93</sup> RS 0.672.913.62

superare il 4,5% dell'ammontare lordo delle remunerazioni. Nella prassi, da quanto risulta, l'imposta alla fonte ammonta in tutti i Cantoni al 4,5%. Non avviene una correzione della tariffa. Se il frontaliere risiede in Germania, l'imposta svizzera è computata nell'imposta tedesca sul reddito (art. 15a cpv. 3 lett. a CDI-D). Se il frontaliere risiede in Svizzera, per determinare le basi di calcolo, l'importo lordo delle remunerazioni è ridotto di un quinto (art. 15 cpv. 3 lett. b CDI-D).

### **Principato del Liechtenstein:**

Se il contribuente si reca di norma ogni giorno feriale nello Stato in cui è residente (**frontaliere**), secondo l'art. 15 n. 4 CDI-FL<sup>94</sup> è imponibile solo nello **Stato di cui è residente** (principio). Se per contro le remunerazioni vengono versate da uno Stato contraente (o dai suoi Cantoni/comuni) oppure da un istituto di diritto pubblico, secondo l'art. 19 n. 1 CDI-FL vale il **principio del luogo di lavoro** (eccezione). Nei Grigioni gli istituti di diritto pubblico sono: Centro di formazione in campo sanitario e sociale (CSS), Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG), La Scuola universitaria professionale dei Grigioni (FHGR), Banca Cantonale Grigione (BCG), Cassa cantonale pensioni, Ospedale cantonale dei Grigioni, Alta scuola pedagogica (ASP GR), Servizi psichiatrici (SPGR) e Istituto delle assicurazioni sociali (IAS GR). In deroga, l'art. 19 n. 2 CDI-FL prevede che l'imposizione sia comunque di competenza del luogo di domicilio del lavoratore (**Stato di residenza**), se la remunerazione al frontaliere viene versata da un'istituzione di diritto pubblico alla quale partecipano congiuntamente i due Stati contraenti (eccezione dall'eccezione). Tra queste istituzioni rientra unicamente la Scuola forestale intercantonale di Maienfeld.

---

<sup>94</sup> RS 0.672.951.43